

TRIBUNALE DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

SENTENZA N. 78/08

In composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza nella causa civile in primo grado iscritta al n° 3355/05 del R.G.A.C.C. vertente tra:

M. N. in nome e per conto di M. C. giusta procura notarile del 21.12.2003, rep. 60464 rappresentato e difeso dagli Avv.ti XXYY

- Parte attrice -

Contro

Banca Caripe S.p.a. in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. XY

- Parte convenuta-

verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati l'atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;
sentiti all'odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il M. N. nella sua qualità di procuratore di M.C. ha chiesto, con atto di citazione notificato l'8.7.2005 nei confronti della Banca Caripe S.p.a.: 1) dichiararsi la nullità di una serie di clausole delle condizioni generali del contratto di conto corrente con affidamento mediante scopertura n. 65902 intrattenuto dal M. C. con la banca convenuta, 2) condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, 3) condanna sempre della banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia; il tutto con vittoria delle spese di lite.

La Banca Caripe ha contestato quanto ex adverso dedotto, a sua volta sollevando diverse eccezioni di rito e di merito che sono state partitamente esaminate assieme alle diverse questioni sollevate dall'attore, con la sentenza non definitiva resa all'udienza del 12.7.2007, dopo che Questo Ufficio aveva ordinato alla società convenuta l'esibizione di documentazione attinente al conto corrente in questione.

All'esito della espletata CTU diretta alla ricostruzione contabile del saldo di conto corrente sulla scorta della documentazione in atti, le domande del M. C. devono trovare accoglimento.

Parte convenuta torna nelle sue note difensive autorizzate ad affrontare tutte le diverse questioni ed eccezioni sollevate dall'attore e dalla stessa banca in corso di processo e ormai risolte da Questo ufficio con la sentenza non definitiva in atti. Sul punto nulla deve, quindi, aggiungere il decidente.

Quanto all'esito della CTU, non vi è ragione alcuna per metterne in discussione gli inequivoci risultati, trattandosi di meri calcoli contabili svolti dal consulente, in ausilio del giudice, sulla base della documentazione prodotta e/o esibita dalle parti.

Il richiamo operato dalla banca convenuta nelle note critiche del 14.12.2007 a precedente CT dello stesso attore depositata in sede di proposizione della domanda, con determinazione di un saldo contabile pari ad un decimo circa di quello accertato dal consulente del giudice è del tutto inconferente. Come evidenziato dal CTU nei chiarimenti forniti con integrazione 3.1.2008, diversa era la documentazione a disposizione del CT di parte a quel momento, rispetto a quella utilizzata dal consulente del giudice: il primo disponeva dei soli riassunti a scalare, mentre il secondo oltre a detti conti, poteva utilizzare anche i determinanti estratti conto in linea capitale con analitica esposizione e descrizione delle singole movimentazione giornaliere relative all'arco temporale 1967/2000 (il ché tra l'altro conferma come di regola non sia possibile per l'attore pervenire sin dal momento della proposizione della domanda ad una corretta quantificazione del saldo contabile e quindi del petitum ritenuto dovuto, non avendo spesso a disposizione tutti i dati documentali necessari).

E', tra l'altro, oltre modo significativo che il CT della Caripe non abbia ritenuto di fornire proprie note critiche alle risultanze peritali, mentre i calcoli elaborati dal nuovo CT dell'attore nominato in corso di causa corrispondono a quelli del CTU. Per il resto le deduzioni della convenuta sono rimaste nel generico.

Solo una questione resta da esaminare in merito all'esito della CTU ed è costituita dalla opzione tra i due diversi saldi finali cui è pervenuto il consulente, a seconda che si tenga o meno conto del saldo negativo del primo estratto conto disponibile (del gennaio-marzo 1967 di lire 50.277,878) che non è il primo estratto conto del rapporto di conto corrente in esame. Non essendo stata la questione affrontata con la sentenza non definitiva, correttamente il CTU ha effettuato il doppio calcolo, rimettendo la decisione al giudice.

Parte attrice sostiene che spettava all'istituto di credito produrre gli estratti conto mancanti, poiché, essendo la sola banca a detenere il conto ed effettuare le annotazioni con obbligo. contrattuale di conservazione delle scritture relative; per cui tale mancata produzione non può che ricadere sulla convenuta ed il saldo di partenza deve essere zero e non tener conto del saldo del primo estratto conto disponibile. Di diverso avviso controparte che ha addirittura ritenuto arbitrario il doppio calcolo operato dal CTU.

L'assunto dell'attore non può essere condiviso.

Va premesso che nel nostro sistema vige il principio generale di conservazione della documentazione contabile per la durata di dieci anni (art. 2220 c.c.) e l'art. 119, ultimo comma TUB consente di ottenere da parte del cliente-correntista copia di documentazione inerente a singole operazioni se poste in essere nell'ultimo decennio.

Ora, siccome spetta a chi agisce in giudizio munirsi di tutta la documentazione necessaria per far valere le proprie ragioni, e non rivenendosi principio in base al quale l'istituto di credito sarebbe tenuto ad una conservazione illimitata delle scritture contabili contrattuali, nulla può pretendersi dalla parte convenuta in base alla normativa vigente nell'ambito di una domanda di restituzione di indebito e rispetto ad estratti contabili che non sono stati a suo tempo neppure oggetto di contestazione; il mancato assolvimento dell'onere della prova non può che ricadere su parte attrice.

Di conseguenza, i conteggi, in relazione alle domande proposte dal M. debbono tener conto delle indicazioni di saldo del primo estratto conto disponibile dal gennaio 1967. La Caripe va, pertanto, condannata, quale saldo del conto corrente con affidamento mediante scopertura n. 65902, al pagamento della somma di euro 725.227,52, oltre gli interessi legali dalla data della domanda.

Non resta che affrontare la domanda accessoria di condanna della banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia.

Parte convenuta ha, sin dal primo atto difensivo ed anche nell'ultima memoria autorizzata, riconosciuto di aver segnalato il nominativo del cliente in sofferenza alla Centrale Rischi a mente della delibera del C.I. 429300/94. Ma in base alla ricostruzione del saldo operata dal CTU, questi ha

un costante saldo positivo sin dal lontano 1976 per via della accertata nullità o inesistenza di clausole contrattuali.

La Caripe va dunque condannata a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, comprese le spese di CTU anticipate dall'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M.C. nei confronti della Banca Caripe S.p.a. con atto di citazione notificato in data 8.7.2005 così provvede in accoglimento delle domande:

- **condanna la Banca Caripe S.p.a. quale saldo del conto corrente con affidamento mediante scopertura n. 65902, al pagamento della somma di euro 725.227,52, oltre gli interessi legali dalla data della domanda;**
- **condanna la Banca Caripe S.p.a. a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca D'Italia del nominativo del M.C.;**
- **condanna la Banca Caripe al pagamento in favore del M.C. delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 35.942,35 oltre spese di CTU di cui Euro 442,35 per esborsi (oltre spese di CTU), Euro 5.500,00 per diritti ed Euro 30.000,00 per onorari di avvocato, oltre il 12,50% ex art. 14 T.F. CPA 2% e IVA 20% su diritti e onorari come per legge.**

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 20.1.2008

Il Giudice Unico
Dott. Angelo BOZZA